

## **Non è risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla rottura della promessa di matrimonio**

*Per la Suprema Corte la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena e assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze. Deve essere comunque rimborsato l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio*

La recentissima pronuncia della Cassazione civile, sez. VI, del 2 gennaio 2012 n. 9, ha confermato che dalla rottura della promessa di matrimonio, anche senza un giustificato motivo, non scaturisce alcun diritto di risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente subito dal promesso sposo che avrebbe voluto contrarre matrimonio.

Come noto, sul punto l'art. 79 c.c. stabilisce che: *“La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo”*. L'art. 81 c.c. prescrive inoltre che: *“La promessa di matrimonio obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti”*.

### **Il caso**

È quello di un promesso sposo che, a soli due giorni dalla data fissata per la celebrazione, si era rifiutato di convolare a nozze. Dal testo della sentenza non è possibile desumere i motivi che lo avevano indotto a tale passo né, conseguentemente, sono emerse le ragioni che lo avrebbero in ipotesi giustificato. A seguito di tale avvenimento, comunque, la promessa sposa ha convenuto in giudizio l'ormai *ex futuro marito*, chiedendogli il risarcimento dei danni patrimoniali (spese sostenute in ragione del matrimonio) e non patrimoniali subiti in ragione della rottura.

### **Il giudizio di primo e secondo grado**

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, ha condannato l'uomo al risarcimento dei danni in favore della *ex fidanzata*, per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di €9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte e alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze.

Successivamente, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla donna, la Corte di Appello di Catania ha poi condannato l'uomo al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in €30.000,00.

### **Il ricorso per Cassazione**

A seguito di tale pronuncia, l'uomo ha proposto vari motivi di ricorso per Cassazione, soprattutto denunciando la violazione degli artt. 81 e 2059 c.c., nonché gravi vizi di motivazione, sostenendo che il risarcimento dei danni conseguenti all'ingiustificata rottura della promessa di matrimonio dovrebbe essere circoscritto alle spese sostenute ed alle obbligazioni contratte dal promissario, e non esteso oltre questi limiti. Ciò in quanto il recesso dalla promessa non costituirebbe illecito, volendo la legge salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio. In tal senso il ricorrente ha richiamato a conforto la recente giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010 n. 9052.

## **La decisione della Corte**

I Supremi Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso, così argomentando: *«Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne – cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) – non può considerarsi comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorché avvenga senza giustificato motivo. È indubbio che tale comportamento non genera l'obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti. Poiché, tuttavia, la legge vuoi salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto irrisarcito. Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali. La motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l'assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall'art. 81 c.c.».*

## **Profili di interesse**

Benché la pronuncia in commento non sia innovativa della giurisprudenza della Suprema Corte, rimane di interesse per la chiarezza con la quale affronta il problema di contemperare il diritto di non contrarre matrimonio fino al momento della celebrazione e il diritto del futuro sposo al risarcimento dei danni ingiusti – anche non patrimoniali – subiti a causa della rottura della promessa. La Corte, che pure ben comprende la richiesta di sanzionare il comportamento immotivato del futuro sposo, ha rilevato che la legge vigente, dettando una disciplina particolare in caso di rottura della promessa, ha inteso escludere tale fattispecie dall'alveo dei fatti illeciti e delle relative regole poste per il ristoro dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali. Evidentemente la scelta legislativa di contemperamento degli interessi qui in gioco ha comunque privilegiato la libertà dell'individuo di contrarre o meno matrimonio, e tale scelta in linea di massima deve essere condivisa, in quanto, in caso contrario, vi sarebbe un'anticipazione degli effetti del matrimonio, un parziale svuotamento di significato del momento celebrativo e, soprattutto una ingiusta pressione in capo al

nubendo che potrebbe sentirsi “costretto” ad assumere un vincolo quasi certamente destinato ad esito infausto, con danni ancora peggiori per tutte le parti.

Tuttavia, come si sa, i casi concreti sono infiniti e non sempre possono essere tutti ricondotti a quegli schemi finiti e predefiniti che sono i principi, anche perché i principi, se lasciati liberi e autonomamente considerati, finiscono a volte per collidere tra di loro.

Si può quindi forse tratteggiare qualche considerazione.

Sembra in primo luogo apodittico affermare che i danni non patrimoniali e quelli patrimoniali non riconducibili a spese sostenute e obbligazioni assunte per il matrimonio non sono “mai” risarcibili per legge. La lettera dell’art. 81 c.c. non consente questa conclusione, in quanto l’obbligo di refusione di cui sopra non significa esclusione di altre conseguenze. Infatti, sarebbe stato agevole per il Legislatore completare l’opera statuendo l’obbligo dell’infedele promittente di rifondere “solo” il danno cagionato per spese fatte e per obbligazioni assunte. Ma questo avverbio non c’è e dunque se ne può discutere.

In altre parole: è forse giusto che con l’art. 81 c.c. siano esclusi gli altri danni “patrimoniali”, ma certamente l’articolo in commento non tratta i danni “non patrimoniali”, ciò probabilmente in quanto all’epoca dell’approvazione del Codice questi erano risarcibili solo come conseguenza di reato. Poi, come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia pure con alterne vicende, è stata estesa rispetto al passato. Dunque, perché escluderla a priori in questo caso?

In realtà, ben più rilevante dell’aspetto puramente letterale è quello sistematico, per il quale entra in gioco il sacrosanto principio, giustamente confermato dalla Corte di Cassazione, della libertà per chiunque di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio sin dinanzi al sindaco o al prevosto.

E probabilmente è pure corretto ammettere che l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale resti escluso qualunque sia il motivo che induce uno degli sposi a tirarsi indietro, pur se l’argomento meriterebbe d’essere approfondito; ma i comportamenti, come l’esperienza insegna, si connotano, oltre che per i motivi, per le modalità, e le modalità possono essere a volte ben più gravi dei comportamenti in sé.

Capita che le cronache riportino di una promessa sposa che, il giorno prima delle nozze, apprendesse da terzi che il promesso sposo in quelle stesse ore si stava sposando altrove con un’altra donna. È capitato anche che un promesso sposo, per puro sadismo o per invincibile stupidità, pronunciasse sull’altare un arrogante “no” tra stupore e svenimenti.

Casi limite, naturalmente, per capire.

Ed ecco allora il contrasto tra principi: deve prevalere comunque quello della libertà assoluta, oppure può far capolino l’altro, figlio primogenito del *neminem laedere*, che induce il rispetto dell’altrui sofferenza, della dignità delle persone, dei drammi che da certi avvenimenti possono svolgersi per devastare un’esistenza. Ovvero, ancora, si può tentare di conciliare i due aspetti seguendo magari le argomentazioni della Corte d’Appello di Catania, forse tutt’altro che vane anche se riferite forse a una fattispecie inconferente perché priva, probabilmente, di quei caratteri di estrema anomalia sopra esemplificati.

Studio Legale Avv. Danovi  
Avv. Riccardo Pesce